

		
		
	<p align="center">ISTITUTO COMPRENSIVO GIOSUÈ CARDUCCI P.zza Sforzini, 18 – 57128 Livorno Tel. 0586/502356 CF: 92144980494 codice univoco: 5I1ZGB www.scuolecarducci.livorno.it www.scuolecarduccilivorno.edu.it LIIC82200P@ISTRUZIONE.IT LIIC82200P@PEC.ISTRUZIONE.IT</p>	

**PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE
Scuola Secondaria Primo Grado
Aggiornato marzo 2024**

Normativa di riferimento

- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62** recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze del primo ciclo ed esami di Stato;
- Nota Informativa **4155 del 7.2. 2023**;
- DM 741/17** –Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- Decreto Ministeriale attuativo 3 ottobre 2017 n. 742**;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104** "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", testo successivamente modificato con il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66;
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170** "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
- nota prot. 1865/2017**-Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione;
- nota prot. 312/2018**- Linee guida Modelli di certificazione delle competenze per il primo ciclo – D.M. 742/2017;
- nota prot. 7885/2018** -Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Chiarimenti / Composizione Commissione/ Valutazione Prove;
- Nota prot. 5772/2019.** Indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze;
- Nota prot. 4155/2023** Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione. Nota informativa.
- DM n.14 del 30 gennaio 2024** Adozione dei modelli di certificazione delle competenze in attuazione della riforma dell'orientamento, disegnata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Riforma 1.4 "Riforma del sistema di orientamento" della *milestone* M4C1.5).

2.13 AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Si rammenta che per le alunne e gli alunni frequentanti le scuole italiane all'estero l'ammissione all'esame di Stato non prevede la partecipazione alle prove Invalsi.

2.14 AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE DEI CANDIDATI PRIVATISTI

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 62/2017 e dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 741/2017 coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

La richiesta di sostenere l'esame di Stato è presentata dai genitori dei candidati privatisti o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo. Nel caso di alunne e alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliono avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della L. 104/1992 e della L. 170/2010 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

La domanda di ammissione all'esame di Stato va presentata **entro il 20 marzo** dell'anno scolastico di riferimento, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile.

I candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie non possono sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di

istruzione presso una scuola paritaria che dipenda dallo stesso gestore o da altro che abbia interessi in comune con tale scuola.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato, i candidati privatisti devono partecipare alle prove INVALSI (art. 7 D.Lgs. 62/2017) presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato.

L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute e tenuto conto della eventuale presenza di alunne e alunni con disabilità o DSA, comunica all'INVALSI i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove.

2.15 ESAME DI STATO

L'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna e dall'alunno anche in funzione orientativa.

Le prove d'esame

L'esame è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi; la votazione può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico, del triennio e agli esiti delle prove d'esame (D.Lgs. 62/2017).

La commissione d'esame predispose le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.

Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:

✓ **prova scritta di italiano** o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua i criteri di valutazione saranno stabiliti dalla Commissione d'esame; tale prova, secondo il D.M. 741/2017, deve rientrare nelle seguenti tipologie:

- testo narrativo o descrittivo
- testo argomentativo
- comprensione e sintesi di un testo.

✓ **prova scritta relativa alle competenze logico matematiche.** Tale prova, secondo il D.M. 741/2017, deve rientrare nelle seguenti tipologie:

- problemi articolati su una o più richieste
- quesiti a risposta aperta.

✓ **prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate;** tale prova, secondo il D.M. 741/2017, deve rientrare nelle seguenti tipologie:

- Questionario di comprensione di un testo
- Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
- Elaborazione di un dialogo
- Lettera o e-mail personale
- Sintesi di un testo

✓ Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente e della studentessa secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento. L'articolo 8 del D.Lgs. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del voto finale dell'Esame di Stato. La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al co. 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

$$V \text{ finale} = \frac{V \text{ ammissione} + V \text{ esame}}{2}$$

$$V \text{ esame} = \frac{V \text{ italiano} + V \text{ matematica} + V \text{ lingue} + V \text{ colloquio}}{4}$$

Es:

$$V \text{ ammissione} = 5$$

$$V \text{ esame} = \frac{7 + 8 + 6 + 7}{4} = 7$$

$$V \text{ finale} = \frac{5 + 7}{2} = 6$$

Sedi d'esame e commissioni

Sono sedi di esame di Stato tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie che organizzano corsi di scuola secondaria di primo grado. Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze. Si precisa che fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel D.P.R. 89/2009, art. 5 (co. 5 e 8), compresi i docenti di sostegno, di religione cattolica/materia alternativa e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa. Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dalla Presidente della commissione tra gli altri docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

Presidente della commissione d'esame

Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dalla dirigente scolastica. In caso di reggenza di altra scuola, assenza o impedimento della dirigente scolastica, la Presidenza della Commissione è affidata ad una collaboratrice della stessa, non necessariamente di ruolo nella scuola secondaria di primo grado e individuata ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (DM 5 marzo 2019, n. 183).

Riunione preliminare e calendario delle operazioni

L'articolo 5 del D.M. 741/2017 fornisce puntuali indicazioni sulle attività preliminari allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Si precisa che tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della commissione alla pubblicazione degli esiti dell'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento.

Spetta alla dirigenza scolastica definire e comunicare al Collegio dei docenti **il calendario delle operazioni d'esame** e in particolare le date di svolgimento della riunione preliminare, delle prove scritte - che devono essere svolte in tre giorni diversi, anche non consecutivi - e del colloquio, nonché delle eventuali prove suppletive. Tali prove suppletive devono concludersi entro il 30 giugno e comunque, solo in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico. (NOTA MIUR 10.10.2017, PROT. N. 1865 Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.)

La commissione, tenuto conto del numero di alunni delle singole classi terze e dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni. Nel caso siano presenti candidati privatisti con disabilità certificata, gli stessi vengono assegnati ad una o più sottocommissioni in cui sia presente un docente di sostegno.

Durante la riunione preliminare, la commissione definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni individuando, tra l'altro, un **coordinatore all'interno di ciascuna di esse**. Ogni coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione.

In sede di riunione preliminare, la commissione definisce inoltre la **durata oraria, che non deve superare le quattro ore, di ciascuna delle prove scritte**, il loro **ordine di successione** e quello delle classi per i **colloqui**.

Spetta alla commissione, sempre nell'ambito della riunione preliminare, predisporre le tracce delle prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali, nonché definire criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.

La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati. La commissione definisce inoltre le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, o con disturbo specifico di apprendimento, certificato ai sensi della legge n. 170/2010.

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della L.104/1992 e della L. 170/2010 non sono previste misure dispensative - peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa – **ma possono essere utilizzati strumenti compensativi** qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata. (NOTA ministeriale n. 5772/2019) . Tuttavia, la commissione, in sede di riunione preliminare, nell'individuare gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, potrà prevederne l'uso per tutti gli alunni con BES se funzionali allo svolgimento della prova assegnata (Nota MIUR prot. n. 7885.09-05-2018).

Nulla è innovato per le alunne e gli alunni iscritti a percorsi ad indirizzo musicale, per i quali è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.